

DELIBERAZIONE 27 FEBBRAIO 2025

59/2025/S/GAS

IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VOLTURE, SWITCHING E ACCREDITAMENTO DEGLI OPERATORI AL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1329^a riunione del 27 febbraio 2025

VISTI:

- la direttiva 2024/1788/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 agosto 2015, 418/2015/R/com e s.m.i. (di seguito: deliberazione 418/2013/R/com);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2016, 102/2016/R/com e s.m.i. (di seguito: deliberazione 102/2016/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com e i relativi allegati, e s.m.i. (di seguito: deliberazione 77/2018/R/com);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, recante "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)" e s.m.i. (di seguito: TIVG *previgente*);
- l'Allegato A alla Deliberazione 14 marzo 2023, 100/2023/R/com (di seguito: TIVG) e s.m.i., che ha sostituito, con efficacia dal 1° gennaio 2024, l'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09;

- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2022, 310/2022/A e il relativo Allegato A, recante “Protocollo di Intesa tra l’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente e l’Arma dei Carabinieri” (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell’Autorità 3 ottobre 2023, 435/2023/E/gas (di seguito: deliberazione 435/2023/E/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2023, 466/2023/E/gas (di seguito: deliberazione 466/2023/E/gas);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com recante “Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità, 24 maggio 2024, DSAI/24/2024/gas (di seguito: determinazione DSAI/24/2024/gas);

CONSIDERATO CHE:

1. Con deliberazione 435/2023/E/gas l’Autorità ha approvato due verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese esercenti l’attività di vendita del gas naturale e/o utenti della distribuzione (UdD) e/o del bilanciamento (UdB) in materia di adempimenti connessi con lo svolgimento di tale attività.
2. Una verifica ispettiva si è svolta dal 29 novembre al 1° dicembre 2023 presso la sede amministrativa di New Energy Gas e Luce S.p.A. (di seguito NEGL o Società), operante nel mercato libero del gas naturale come controparte commerciale (di seguito anche CC) dei clienti finali, come UdD e come UdB (grossista) (punto 1.1 della *check list* della verifica ispettiva). Nel corso della verifica ispettiva la Società si è riservata di trasmettere all’Autorità ulteriore documentazione, pervenuta agli Uffici in data 15 dicembre 2023 e 10 gennaio 2024 (acquisita rispettivamente con prot. Autorità 79237 del 18 dicembre 2023 e 2299 del 10 gennaio 2024).
3. Dagli elementi acquisiti nel corso della predetta verifica ispettiva è emersa l’inosservanza da parte di NEGL di diverse disposizioni in materia di volture, di *switching* e di accreditamento degli operatori al Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), con particolare riferimento agli articoli 3 e 4 della deliberazione 102/2016/R/com, all’articolo 31^{ter} del TIVG previgente (articolo 31 del TIVG vigente) e all’articolo 1 della deliberazione 418/2015/R/com.
4. Pertanto, con determinazione DSAI/24/2024/gas è stato avviato, nei confronti della Società, un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
5. Nel corso della fase istruttoria la Società ha presentato istanza di accesso ai documenti (acquisita con prot. Autorità 37744 del 24 maggio 2024 e accolta dal Responsabile del procedimento, prot. Autorità 42685 del 17 giugno 2024) e, in data 26 luglio 2024, ha presentato una memoria difensiva (acquisita con prot. Autorità 54687).

6. In data 26 settembre 2024 il Responsabile del procedimento, al fine di acquisire elementi utili all'istruttoria, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 593/2023/E/com e s.m.i., una richiesta di informazioni alla Società (prot. 67886). Quest'ultima, dopo avere richiesto una proroga del termine (prot. Autorità 68379 del 30 settembre 2024), concessa dal Responsabile del procedimento (prot. 69351 del 2 ottobre 2024), ha fornito le informazioni richieste (PEC del 3 ottobre 2024 acquisita con prot. Autorità 69894 del 4 ottobre 2024).
7. Il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie con nota 8 ottobre 2024 (prot. Autorità 70883).
8. Nel corso della fase decisoria del procedimento NEGL ha trasmesso i dati relativi alla situazione contabile riferita al periodo 1° gennaio – 30 novembre 2024 (nota 13 dicembre 2024, prot. Autorità 87149).
9. Nella fase decisoria del procedimento, con note del 30 dicembre 2024, il Responsabile del procedimento, su mandato del Collegio, ha inviato, ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento Sanzioni, due richieste di informazioni, chiedendone riscontro entro 15 giorni:
 - a Snam Rete Gas S.p.A. (prot. Autorità n.89809), sullo stato di adempimento degli obblighi oggetto dell'accordo transattivo stipulato in data 27 novembre 2023;
 - a Hera Comm S.p.A. (prot. Autorità n. 89831), in merito al debito complessivo e al debito insoluto per la fornitura di ultima istanza (FUI) iniziata a giugno 2023 con riferimento ai punti di riconsegna (PdR) precedentemente serviti dalla società New Energy Gas e Luce S.p.A..Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Regolamento Sanzioni il termine del procedimento è stato quindi prorogato di 40 giorni.
10. Con note del 14 gennaio 2025 (acquisita con prot. Autorità 2329 del 15 gennaio 2025) e del 15 gennaio 2025 (acquisita con prot. Autorità 2305 del 15 gennaio 2025) Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: SRG) e Hera Comm S.p.A. hanno rispettivamente riscontrato le richieste di informazioni di cui all'alinea precedente.
11. Con nota del 13 dicembre 2024 (prot. Autorità 87149) la Società ha trasmesso i dati relativi alla situazione contabile riferita al periodo 1° gennaio - 30 novembre 2024, senza svolgere alcuna ulteriore argomentazione.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Quadro normativo e contestazioni

12. Nel settore del gas naturale i servizi di ultima istanza sulle reti di distribuzione sono disciplinati dal TIVG che ne prevede l'attivazione nei casi in cui i clienti finali si trovino, anche temporaneamente, senza un fornitore di gas naturale. Tra tali servizi vi è il servizio di fornitura di ultima istanza, c.d. FUI, erogato da esercenti la vendita selezionati tramite apposite procedure concorsuali, la cui attivazione determina l'automatica risoluzione dei contratti di fornitura in essere

ed il passaggio dei clienti finali appunto al fornitore di ultima istanza. La regolazione dell'Autorità relativa all'attivazione dei c.d. servizi di ultima istanza è volta non solo a garantire la continuità della fornitura ai clienti che si trovino senza un fornitore nel mercato libero, ma altresì a rendere effettive le risoluzioni dei contratti infrastrutturali (trasporto e/o distribuzione) in caso di inadempimento del relativo utente: poiché, infatti, tali contratti sono necessari per consentire all'utente (e alla sottesa controparte commerciale, se differente) l'esecuzione fisica dei contratti di somministrazione con i clienti finali, la risoluzione dei primi travolge – secondo la regolazione dell'Autorità – i secondi, che pure devono intendersi automaticamente risolti; in tale prospettiva, i servizi di ultima istanza sono volti a rendere effettivo tale effetto a cascata, sottraendo al venditore (utente e/o controparte commerciale) i clienti finali serviti.

13. Con l'Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com l'Autorità ha regolato le modalità con le quali un nuovo cliente finale acquisisce la titolarità di un PdR attivo sia nel caso di voltura, sia nel caso di conclusione di un contratto di fornitura con una nuova controparte commerciale (articolo 2). Segnatamente, ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato A alla citata deliberazione, il cliente finale che intende acquisire la titolarità di un PdR attivo chiede la voltura alla preesistente controparte commerciale; qualora questa non accetti la richiesta, il cliente finale può sottoscrivere un contratto di fornitura con una nuova controparte commerciale, attivando un nuovo contratto. La preesistente controparte commerciale nel caso di voltura e la nuova controparte commerciale nel caso di attivazione di un nuovo contratto devono osservare le disposizioni all'uopo previste.
14. In particolare, in caso di voltura il successivo articolo 4 pone a carico della preesistente controparte commerciale puntuali obblighi informativi, da adempiere entro termini precisi (2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta medesima), nei confronti di molteplici soggetti:
 - il cliente finale richiedente la voltura, cui va comunicata l'accettazione della richiesta;
 - il cliente finale titolare del contratto di fornitura in essere alla data della richiesta di voltura, al quale va comunicata la cessazione del contratto di fornitura specificandone la motivazione;
 - il SII, cui vanno comunicate una serie di informazioni funzionali all'attivazione contrattuale.
15. A seguito della predetta comunicazione, il SII provvede poi alle necessarie verifiche, all'aggiornamento del Registro Centrale Ufficiale (RCU) e alla comunicazione delle informazioni relative al PdR oggetto della richiesta all'impresa di distribuzione (articolo 5 del citato Allegato A).
16. Inoltre, l'Autorità ha regolato il processo di *switching* e l'attivazione dei servizi di ultima istanza da ultimo con la deliberazione 77/2018/R/com, secondo cui la cessazione del servizio di FUI si verifica quando il PdR interessato è oggetto di un nuovo contratto di fornitura e dunque nel momento in cui si perfeziona la

procedura di *switching* (articolo 31ter TIVG previgente/articolo 31 TIVG vigente).

17. Infine, in tema di accreditamento degli operatori del SII, l'articolo 1 della deliberazione 418/2015/R/com stabilisce che i soggetti iscritti all'Anagrafica Operatori dell'Autorità che hanno indicato di svolgere l'attività di vendita di gas naturale a clienti finali (e alla stessa abilitati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato dall'articolo 30 del decreto legislativo 93/11 e del decreto ministeriale 29 dicembre 2011) sono tenuti ad accreditarsi al SII in qualità di controparte commerciale del cliente finale.
18. Con la determinazione di avvio del presente procedimento, sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dalla Società nel corso della citata verifica ispettiva, è stato contestato a NEGL il mancato rispetto delle predette disposizioni regolatorie; segnatamente:
 - a) con riguardo alle volture, nel periodo ottobre 2021 – novembre 2023, NEGL ha riferito due eventi di volture massive, entrambi collegati all'attivazione dei servizi di fornitura di ultima istanza, con l'obiettivo di mantenere la fornitura dei propri clienti finali; nello specifico, in violazione degli articoli 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com:
 - i. a seguito della notizia che dal 1° giugno 2023 circa 300 PdR nella titolarità di clienti storici sarebbero passati al FUI, al fine di “*garantire la prosecuzione della fornitura*”, NEGL ha dichiarato di avere chiesto ai predetti clienti (in sede di verifica ispettiva sono state prodotte tre raccomandate a mano relative a poco più di 50 PdR – doc. 1.4.a) l'autorizzazione a presentare richiesta di voltura “*per la contabilizzazione dei consumi*” ad alcune società di gestione di calore sue partner, comunicando altresì l'intenzione di accollarsi la differenza tra il costo della fornitura di ultima istanza e quello contrattualmente previsto e assicurando che “*La regolarità dell'intestazione riprenderà nel più breve tempo possibile*”. Successivamente, NEGL ha caricato le richieste di voltura per i PdR in questione (punto 1.4 della *check list*). A seguito di ciò, le società di gestione calore nuove intestatarie dei PdR hanno ricevuto sia le comunicazioni di attivazione della fornitura di ultima istanza da parte del FUI, sia le fatture del FUI. NEGL, invece, nonostante la mancanza di un valido contratto di fornitura, ha continuato ad emettere le fatture per la fornitura di gas naturale nei confronti dei clienti finali originari intestatari dei PdR, applicando le condizioni economiche precedentemente concordate, come dalla medesima dichiarato nelle comunicazioni ai clienti (punto 1.4 della *check list* e doc. 1.4.a). Si è quindi trattato sostanzialmente di volture fittizie, continuando i PdR volturati, intestati a società di gestione calore, a *servire* di fatto i clienti finali “originari”, gli unici, peraltro, in “*possesso dei titoli relativi all'unità immobiliare per la quale si richiede la fornitura*”, che è uno dei requisiti per la validità/ammissibilità della voltura stessa. Né ai clienti finali, a seguito delle predette volture, è stata comunicata la cessazione dei contratti di fornitura in essere alla data della

- richiesta della voltura, anzi, l'esecuzione di tali contratti è *di fatto* *proseguita* senza soluzione di continuità;
- ii. analogamente, nel mese di settembre 2023, al fine di “neutralizzare” il passaggio al FUI dal 1° ottobre 2023 di 633 PdR, NEGL ha caricato richieste di voltura massive a favore dei medesimi pochi soggetti (sei società di gestione calore) nei confronti dei quali era stata volturata la fornitura nel precedente mese di maggio. La Società ha dichiarato di avere successivamente annullato le predette volture in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione 466/2023/E/gas (punto 1.4 della *check list* e doc. 1.4.c);
- b. in violazione dell'articolo 31ter del TIVG previgente (articolo 31 del TIVG vigente), NEGL ha riferito un episodio di *switching* massivo, relativo a una richiesta trasmessa al SII con decorrenza 1° aprile 2022 relativa a 4.582 PdR. Al riguardo, la Società risulta avere caricato richieste massive di *switching* senza la preventiva stipula di nuovi contratti di fornitura con i titolari degli oltre 4.500 PdR (passati al FUI a causa della perdita dei requisiti come UdB da parte della stessa NEGL e come UdD da parte di Blu Gas Merano, episodio originato a monte della filiera dall'attivazione del servizio di *default* trasporto di Snam Rete Gas S.p.A. per inadempimento di NEGL su cui la Società esibisce in sede ispettiva le lettere di SRG, doc. 2.1.a) e, dunque, senza il consenso di questi ultimi. Inoltre, i file relativi agli *switching* in esame, inviati dalla Società dopo la verifica ispettiva (acquisiti con prot. Autorità 2299 del 10 gennaio 2024), non recano alcuna data dei nuovi contratti di fornitura, né il codice contratto. In definitiva, per riacquisire la fornitura di gas naturale degli oltre 4.500 PdR transitati al FUI (prima serviti da Blu Gas Metano S.r.l. come UdD e CC, e da NEGL come UdB), in accordo con la società Blu Gas Metano che ha fornito le informazioni necessarie relative ai suddetti PdR (doc. 2.1.c acquisito con prot. Autorità 79237/2023), NEGL ha presentato richiesta di *switching* massivo indicando come CC se stessa (in luogo di Blu Gas Metano S.r.l. effettiva CC per tali PdR) e come UdD alcune società sue *partner* (peraltro tra quelle indicate dalla Società in verifica ispettiva, non compare quella risultante dal doc. 2.1.d inviato dopo la verifica ispettiva e acquisito con prot. Autorità 79237/2023) (punto 2.1 della *check list*);
- c. in violazione dell'articolo 2 della deliberazione 166/2013/R/com (*rectius*, dell'articolo 1 della deliberazione 418/2015/R/com), NEGL non risulta aver rispettato, in merito alle informazioni presenti nel RCU del SII, l'obbligo di comunicare al SII informazioni veritiere circa l'effettiva configurazione della filiera. Invero, dai contratti stipulati da NEGL con alcune controparti commerciali, acquisiti in sede di verifica ispettiva, risulta, infatti, che la Società, pur essendo il fornitore (grossista), viene indicata al SII quale controparte commerciale (doc. 1.1.a: vedi articolo 8, comma 1, del contratto con Blu Gas Metano S.r.l. e articolo 3 dei contratti con Free Luce & Gas S.p.A., Nexta Energia S.r.l. e Orangy S.r.l.), senza, tuttavia, avere concluso un contratto di fornitura con i clienti finali ed emettere fatture nei loro confronti.

Argomentazioni della Società

19. NEGL ha svolto le proprie difese con nota del 26 luglio 2024 (prot. Autorità 54687).
20. A parere della Società sarebbe, anzitutto, incomprensibile il richiamo agli articoli 3 e 4 della deliberazione 102/2016/R/com, poiché tali disposizioni riguarderebbero “*l’obbligo di chiarezza e pubblicità delle offerte e le tempistiche e le modalità di fatturazione*” e dunque obblighi del tutto diversi da quelli oggetto di verifica ispettiva e di contestazione. Tali articoli sarebbero stati pertanto erroneamente citati nella determinazione di avvio e non sarebbero stati violati da NEGL.
21. Inoltre, la Società avrebbe correttamente dichiarato di operare come CC dei clienti finali negli episodi di voltura in esame, poiché la CC preesistente e quella successiva sarebbe stata sempre NEGL, avvenendo la variazione della CC solo in caso di *switching*, non di voltura. Sarebbero stati altresì assolti gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione, avendo informato i clienti interessati, a mezzo di servizio postale e/o email, del passaggio al FUI, oltre che della possibilità di effettuare la voltura nei confronti delle imprese di gestione calore. Riguardo a queste ultime, gli ispettori dell’Autorità avrebbero “*confuso*” le loro caratteristiche trattandosi di imprese che si occupano della contabilizzazione e del riparto dei consumi effettuati dagli utenti.
22. L’utente finale di gas sarebbe pertanto rimasto lo stesso, mentre sarebbe variato (solo) l’intestatario del contratto che sarebbe diventata l’impresa di gestione calore, che forniva il servizio di contabilizzazione, il cui costo sarebbe rimasto a carico di NEGL. Di conseguenza, l’impresa di gestione calore avrebbe fatturato il servizio fornito all’utente finale e il consumo di gas a NEGL e quest’ultima avrebbe continuato a fatturare i soli consumi dell’utente finale lasciando invariata la tariffa originariamente contrattualizzata. Pertanto, non ci sarebbe stato alcun danno agli utenti, essendosi la Società assunta sia il costo del servizio di contabilizzazione, sia il maggior costo della materia prima pari al prezzo pagato e fatturato dalle imprese di gestione calore. Per le medesime ragioni, le informazioni presenti in RCU sarebbero del tutto veritiere.
23. NEGL ha altresì dedotto la mancata considerazione della documentazione prodotta e delle affermazioni rese in sede di verifica ispettiva – e in particolare delle comunicazioni fatte ai clienti finali, una parte dei quali “*non si sono mai opposti alle procedure sopra descritte*” – da cui si ricaverebbe l’assenza una finalità elusiva rispetto agli obblighi previsti dalla regolazione in tema di servizio di ultima istanza e, dunque, l’erroneità della ricostruzione fattuale e giuridica delle condotte contenuta nella determinazione di avvio.

Valutazioni delle argomentazioni della Società

24. Le argomentazioni svolte da NEGL con la memoria istruttoria del 26 luglio 2024 non sono condivisibili.
25. Anzitutto, l'argomento secondo il quale la normativa di settore richiamata dalla deliberazione di avvio del presente procedimento non avrebbe a che vedere con le violazioni contestate è del tutto errato. Con la determinazione DSAI/24/2024/gas, infatti, è stata correttamente contestata alla Società l'inosservanza degli articoli 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com: il primo articolo afferisce alla procedura per la voltura e il secondo agli obblighi informativi gravanti, in caso di voltura, sulla preesistente controparte commerciale. Essendo oggetto della verifica ispettiva e delle contestazioni due episodi di vulture massive, è di tutta evidenza la pertinenza delle suindicate disposizioni. Nella citata determinazione di avvio del procedimento non vi è invece alcun richiamo alle disposizioni riportate dall'esercente al primo capoverso della pag. 3 della memoria difensiva che si riferiscono effettivamente a fatti estranei al presente procedimento, ma che appunto non sono richiamate nell'atto di avvio (NEGL confonde la delibera 102/2016/R/com, oggetto di contestazione nel presente procedimento, con la delibera 463/2016/R/com: v. più nel dettaglio *infra*).
26. D'altra parte, la Società, dopo avere asserito che le disposizioni citate nell'atto di avvio disciplinerebbero modalità e tempistiche di fatturazione (così in particolare l'articolo 4 della deliberazione 102/2016/R/com), ha riportato in calce alla memoria difensiva il testo correttamente rubricato "*Obblighi informativi a carico della preesistente controparte commerciale in caso di voltura*", smentendo così essa stessa, incontrovertibilmente, quanto poco prima affermato. Quanto al precedente articolo 3 (dell'Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com) rubricato "*Modalità di acquisizione della titolarità di un punto di riconsegna attivo da parte di un cliente finale*" e indubbiamente pertinente ai fatti contestati, la Società ha riportato in calce alla memoria difensiva una disposizione che, benché indicata come articolo 3 della deliberazione 102/2016/R/com, è invero completamente *diversa* ed è estranea alla deliberazione 102/2016/R/com e al suo Allegato A, nonché alle contestazioni contenute nella determinazione di avvio del presente procedimento (la disposizione riportata in calce alla memoria di NEGL è infatti contenuta nella delibera 463/2013/R/com e non invece nella deliberazione 102/2016/R/com).
27. Risultano inoltre del tutto fuorvianti le deduzioni svolte dalla Società per sostenere l'asserita legittimità della condotta complessivamente tenuta in relazione agli episodi di vulture massive. La voltura è il processo di cambio dell'intestatario di un contratto di *fornitura* (*alias*, del cliente finale) con il medesimo venditore, senza che sia interrotta l'erogazione di gas. Come già esposto, la regolazione stabilisce che la voltura è chiesta dal cliente finale che intende acquisire la titolarità di un punto di riconsegna (già) attivo (e fino a quel momento nella titolarità di altro cliente finale) e sempre che detto cliente posseda i titoli relativi all'unità immobiliare per la quale chiede la fornitura (articolo 3

- Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com). L'acquisizione della titolarità dei PdR da parte di "società di gestione calore" – prive dei relativi titoli sulle unità immobiliari per le quali si chiede la fornitura – per la "contabilizzazione dei consumi" (e non invece come nuovi clienti beneficiari della *fornitura* del gas) è una voltura illegittima, non possedendo le imprese di gestione calore i requisiti necessari alla "voltura".
28. Al riguardo sono irrilevanti sia le comunicazioni inviate da NEGL con raccomandata a mano ai clienti titolari dei PdR per ottenere l'autorizzazione alla voltura, sia l'assunzione da parte di NEGL dei maggiori costi associati al FUI.
 29. In particolare, le richiamate comunicazioni ai clienti finali risultano del tutto fuorvianti, avendo la Società prospettato ai clienti finali che l'*"utenza continuerà ad essere fatturata regolarmente da New Energy gas e Luce S.p.A. alle condizioni economiche contrattualmente previste"* e quindi, in sostanza, la continuazione del rapporto contrattuale tra NEGL e il cliente finale piuttosto che – come era in realtà – la già avvenuta risoluzione del contratto per effetto dell'ingresso del FUI. Ed in effetti, come risulta dagli elementi acquisiti nel corso della verifica ispettiva, NEGL ha proseguito a fatturare – *sine titolo* – ai clienti finali originari intestatari dei PdR.
 30. Risulta quindi confermato quanto evidenziato nella comunicazione delle risultanze istruttorie, ossia che la Società, dopo avere appreso dell'imminente passaggio al FUI di una parte dei propri clienti, si è adoperata per la voltura dei PdR in questione a favore di imprese di gestione calore, al dichiarato fine di *"garantire la prosecuzione della fornitura"* di tali clienti con la medesima NEGL (punto 1.4 della *check list*). Proprio tale finalità, tuttavia, risulta in contrasto con la regolazione. Come già illustrato, infatti, l'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza prevede l'*automatica* risoluzione dei contratti di fornitura in essere ed il passaggio dei clienti finali titolari dei PdR in questione alla fornitura del FUI. La stessa regolazione, dunque, in queste ipotesi, assicura la continuità della fornitura ai clienti finali associati ai predetti PdR, prevedendone la *prosecuzione* con il fornitore di ultima istanza. I titolari dei predetti PdR possono poi in qualunque momento scegliere un fornitore diverso, stipulando un nuovo contratto di fornitura e chiedendo quindi lo *switching*. Questa è la procedura corretta nei casi di attivazione dei servizi di ultima istanza. Nei due episodi di volture massive descritti da NEGL in verifica ispettiva ciò non è accaduto. L'intestazione provvisoria dei PdR in transito al FUI alle società di gestione calore mediante voltura ha rappresentato con tutta evidenza un *escamotage* per trattenerli indebitamente. Del resto, la stessa NEGL è consapevole della non conformità della propria condotta, essendosi premurata di assicurare ai clienti finali, nelle comunicazioni a loro inviate per chiedere l'autorizzazione alla voltura, che *"La regolarità dell'intestazione [del PdR] riprenderà nel più breve tempo possibile"* (punto 1.4 della *check list*), ammettendo dunque l'*"irregolarità"* di tale variazione.
 31. Nemmeno le dedotte "caratteristiche" delle imprese di gestione calore, certamente ben chiare sin dalla verifica ispettiva, sono idonee ad inficiare le contestazioni mosse alla Società. In disparte la già rilevata mancanza, da parte delle suddette

- imprese, dei titoli relativi alle numerose unità immobiliari per le quali è stata chiesta contestualmente la voltura della fornitura di gas, circostanza già di per sé dirimente, si osserva che l'attività di contabilizzazione e di riparto dei consumi non è idonea a legittimare l'intestazione del PdR ad un soggetto diverso dall'utilizzatore finale del medesimo e nella specie, appunto, alla società di gestione calore che svolge l'attività di contabilizzazione e di riparto dei consumi; né lo svolgimento di detta attività può in alcun modo legittimare la "doppia" fatturazione dei consumi di gas relativi ai PdR transitati al FUI: da parte del FUI alle condizioni economiche di quest'ultimo alle imprese di gestione calore formali intestatarie dei PdR e da parte di NEGL alle condizioni economiche originarie ai clienti finali originari titolari dei PdR, pur in mancanza di un valido contratto di fornitura in essere.
32. Infondata è anche la tesi della presunta veridicità della qualifica di NEGL come CC indicata in RCU, smentita dalle stesse dichiarazioni della Società e dai documenti da questa prodotti. Come già chiaramente esposto nella determina di avvio del procedimento *sub* lettere b) e c), infatti:
- in relazione all'episodio di *switching* massivo con decorrenza 1° aprile 2022 relativo a 4.582 PdR, la stessa NEGL ha dichiarato in sede di verifica ispettiva che "*ha svolto il ruolo di fornitore nei confronti della società Blu Gas Metano*", dunque di grossista, e che, tuttavia, al SII risulta la stessa "*Società come CC*", in forza del contratto di somministrazione di gas naturale stipulato con Blu Gas Metano nel marzo 2022 (punto 2.1 della *check list* e documento 1.1.a allegato alla *check list*);
 - dai contratti stipulati da NEGL con alcune (n. 4) controparti commerciali, acquisiti in sede di verifica ispettiva, risulta che NEGL, pur essendo il fornitore (grossista), senza avere concluso dunque un contratto di fornitura con i clienti finali ed emettere fatture nei loro confronti, viene indicata al SII quale controparte commerciale (doc. 1.1.a allegato alla *check list*: vedi articolo 8, comma 1, del contratto con la citata Blu Gas Metano S.r.l. e articolo 3 dei contratti con Free Luce & Gas S.p.A., Nexta Energia S.r.l. e Orangy S.r.l.).
33. Trattasi di elementi probatori inconfutabili a sostegno della sussistenza della condotta illecita ascritta e della responsabilità della Società.
34. Quanto poi all'asserita mancata considerazione delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta in verifica ispettiva, è sufficiente osservare che, contrariamente a quanto *ex adverso* sostenuto, nella determinazione di avvio del procedimento ciascuna delle contestazioni è accompagnata da puntuali richiami agli elementi probatori su cui è fondata; in particolare, la contestazione di cui alla lettera a), punti i) e ii), si ricava da quanto riportato al punto 1.4 della *check list* ispettiva e dai documenti ivi citati; la contestazione di cui alla lettera b), dai punti 2.1 e 2.2 della *check list* e dai documenti ivi citati, nonché dai documenti acquisiti con prot. Autorità 2299 del 10 gennaio 2024; la contestazione di cui alla lettera c), dai documenti acquisiti al punto 1.1.a della *check list*.
35. Infine, non risulta rilevante l'argomentazione secondo la quale le violazioni non avrebbero arrecato alcun danno agli utenti, essendosi la Società assunta sia il costo

del servizio di contabilizzazione, sia il maggior costo della materia prima pari al prezzo pagato e fatturato dalle imprese di gestione calore. Anzitutto, gli illeciti oggetto di contestazione non sono illeciti di danno ma di condotta e dunque, ai fini della loro integrazione, non è necessario il prodursi di un danno. D'altra parte, la circostanza che i clienti finali di NEGL abbiano continuato a pagare la fornitura di gas naturale alle stesse condizioni economiche originariamente pattuite non esclude affatto la lesione dei beni giuridici tutelati dalle disposizioni violate, come indicati al successivo punto 39, compreso l'interesse alla contendibilità del mercato dalla quale sarebbero potuti derivare vantaggi economici per i clienti finali. Inoltre, occorre considerare che NEGL, alla data del 14 gennaio 2025, risulta debitrice nei confronti di Snam Rete Gas per il servizio di *default* trasporto di un ammontare pari a oltre 5,2 milioni di euro, oltre ad interessi fatturati e da fatturare (cfr. nota SRG del 14 gennaio 2025): ciò significa, in sostanza, che NEGL ha venduto ai propri clienti finali gas naturale che, a sua volta, non aveva pagato per intero a SRG, che glielo aveva fornito nell'ambito del servizio di *default* trasporto, e che, dunque, da un lato, NEGL ha tratto un indebito vantaggio dalla propria attività di vendita di gas naturale e, dall'altro, che vi è il concreto rischio che detto indebito possa in definitiva ingenerare costi per il sistema, alla luce del meccanismo di reintegro dei costi sostenuti dall'impresa maggiore di trasporto (SRG) per l'erogazione del SdDT.

36. Alla luce di tutto quanto sopra, la Società risulta aver volontariamente violato gli articoli 3 e 4 della deliberazione 102/2016/R/com, l'articolo 31ter del TIVG previgente (articolo 31 del TIVG vigente) nonché l'articolo 1 della deliberazione 418/2015/R/com.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

37. L'articolo 11 della legge 689/81 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta sulla base dei seguenti criteri
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
38. L'Autorità applica i predetti criteri alla luce di quanto previsto dagli articoli 29 e ss. del Regolamento Sanzioni.
39. Sotto il profilo della *gravità delle violazioni*, la Società con le condotte *sub a)* e *b)* non ha rispettato disposizioni connesse all'attivazione dei servizi di ultima istanza a seguito di risoluzione dei contratti trasporto per inadempimento del relativo utente, volte a garantire non solo la continuità della fornitura ai clienti finali coinvolti, ma anche l'effettività delle risoluzioni dei contratti infrastrutturali (trasporto e/o distribuzione) in caso di inadempimento del relativo utente e la contendibilità del mercato. La condotta *sub c)* contrasta con disposizioni dirette ad assicurare la corretta esecuzione di prestazioni tramite il SII da parte dei

- soggetti legittimati, nonché a consentire un monitoraggio dei soggetti operanti a vario titolo nei mercati energetici, da parte del SII, funzionale allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell’Autorità.
40. Le finalità scopertamente elusive della regolazione evincibili dalle condotte contestate, realizzate mediante l’utilizzo di mezzi artificiali (vulture fittizie, dichiarazioni mendaci) e attraverso accordi intercorsi con società *partner*, consentono di ravvisare un maggior grado di colpevolezza della società.
41. Quanto alla durata e al numero di clienti coinvolti
- la condotta *sub a)* ha riguardato due episodi di vulture massive, relativi a circa 300 PdR nel primo episodio (di maggio 2023) e a 633 PdR nel secondo episodio (di settembre 2023), PdR riconducibili prevalentemente a condomini o clienti non domestici, come risulta dalla documentazione acquisita nel corso della verifica ispettiva (docc. 1.4.a. e 1.4.c allegati alla *check list*);
 - la condotta *sub b)* ha riguardato un episodio di *switching* massivo nei primi mesi del 2022, che ha coinvolto 4.582 PdR, prevalentemente riconducibili a persone fisiche e diversi da quelli di cui all’alinea precedente;
 - la condotta *sub c)* ha riguardato il periodo da settembre 2021 a settembre 2023, rispettivamente prima data di decorrenza e ultima data di cessazione dei contratti per la somministrazione di gas naturale acquisiti in verifica ispettiva in cui è presente la clausola secondo cui la controparte commerciale indicata al SII sarà NEGL, anche se in realtà quest’ultima è il grossista e ha riguardato i PdR gestiti dalle controparti commerciali firmatarie dei predetti contratti, ovvero circa 4.500 PdR con riguardo al contratto con Blu Gas Metano S.r.l. e 670 PdR, 134 PdR e 1.017 PdR con riguardo ai contratti rispettivamente con Orangy S.r.l., Nexta Energia S.r.l. e Free Luce & Gas S.p.A. (come risultante dalle informazioni al riguardo fornite da NEGL con nota acquisita con prot. Autorità 69894 del 4 ottobre 2024).
42. Con riferimento al criterio dell’*opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze delle violazioni* non risultano circostanze rilevanti.
43. Con riferimento alla *personalità dell’agente*, rileva quanto emerso nel corso del supplemento istruttorio di cui ai punti 9 e 35, vale a dire che NEGL risulta, al 14 gennaio 2025, debitrice nei confronti di SRG per il servizio di *default* trasporto di una somma assai consistente, pari a più di 5,2 milioni euro. Detta circostanza - acquisita in contraddittorio con l’ esercente e da questi non contestata nel merito - evidenzia l’attitudine della Società ad abusare di strumenti regolatori (l’SdDT, ma anche il FUI come risulta dal riscontro di Hera Com alla richiesta di informazioni di cui ai punti 9 e 10) nello svolgimento di un’attività di impresa che, per la rilevanza degli interessi sottesi, è sottoposta alla regolazione di questa Autorità, volta appunto alla tutela del sistema e, in ultima analisi, dei clienti finali.
44. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell’agente*, con nota del 13 dicembre 2024 (prot. Autorità 87149) la Società ha fornito la propria situazione contabile aggiornata al 30 novembre 2024. Da tale documentazione, invero non asseverata, emergerebbero ricavi per circa 17 milioni e una perdita di esercizio

per circa 6,9 milioni di euro. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento Sanzioni, le condizioni economiche dell'agente si ricavano dal fatturato realizzato nell'ultimo esercizio *chiuso* prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio e si desumono quindi, nel caso di specie, dal bilancio 2023 nel quale sono registrati ricavi per euro 43.555.601 (e utili per 683.304). D'altra parte, le perdite di esercizio rilevano ai fini della quantificazione della sanzione solo qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 37 del Regolamento Sanzioni, nel caso di specie assenti.

45. Alla luce di quanto sopra, per la violazione *sub a*), gli importi base delle sanzioni, tenuto conto che la gravità in concreto delle violazioni come delineata al punto 41 riflette di per sé le condizioni economiche dell'agente, sono individuati in euro 1.250.000 (unmilione duecentocinquanta mila) per la violazione *sub a*), euro 600.000 (seicentomila) per la violazione *sub b*) e euro 300.000 (trecentomila) per la violazione *sub c*).
46. In considerazione della circostanza di cui al punto 43, l'importo base delle sanzioni viene aumentato, ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 4, del Regolamento Sanzioni, di un valore determinato in un quarto; le sanzioni finali, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento Sanzioni, risultano quindi pari a:
 - a) euro 1.562.500,00 (unmilione cinquecento sessantadue mila cinquecento/00) per la violazione di cui agli articoli 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com;
 - b) euro 750.000,00 (settecentocinquanta mila/00) per la violazione di cui all'articolo 31ter del TIVG previgente (articolo 31 del TIVG vigente);
 - c) euro 375.000,00 (trecento settanta cinque mila/00) per la violazione di cui all'articolo 1 della deliberazione 418/2015/R/com.
47. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione finale nella misura complessiva di euro 2.687.500,00 (duemilione seicento ottanta sette mila cinquecento/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di New Energy Gas e Luce S.p.A., nei termini di cui in motivazione, degli articoli 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com, dell'articolo 31ter del TIVG previgente (articolo 31 del TIVG vigente) e dell'articolo 1 della deliberazione 418/2015/R/com (*sub c*);
2. di irrogare, nei confronti di New Energy Gas e Luce S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione nella misura complessiva di euro 2.687.500,00 (duemilione seicento ottanta sette mila cinquecento/00), di cui:
 - euro 1.562.500,00 (unmilione cinquecento sessantadue mila cinquecento/00) per la violazione di cui agli articoli 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com;

- euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) per la violazione di cui all'articolo 31ter del TIVG previgente (articolo 31 del TIVG vigente);
 - euro 375.000,00 (trecentosettantacinquemila/00) per la violazione di cui all'articolo 1 della deliberazione 418/2015/R/com;
3. di ordinare a New Energy Gas e Luce S.p.A. di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Comunicati per operatori" del sito istituzionale dell'Autorità (al link <https://www.arera.it/comunicati-operatore/dettaglio/pagamento-sanzioni-tramite-pagopa-25>), selezionando nel "Dettaglio pagamento" il "Fondo Sanzioni Arera" e indicando, nel campo causale: "Fondo Sanzioni Arera deliberazione59/2025/S/gas";
 4. di avvisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81;
 5. di comunicare il presente provvedimento a New Energy Gas e Luce S.p.A. (P.IVA 02436320697) mediante pec all'indirizzo newenergygaselucespa@legalmail.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

27 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini